



“REGINA ELENA” AZIENDA SPECIALE

VIA DON MINZONI 2 54033 – CARRARA (MS) TEL. 058571460 FAX 058570736 P.I. E C.F. 01320110453
SITO WEB: WWW.CASADIRIPOSOCARRARA.IT – CASADIRIPOSOCARRARA@POSTACE.IT

Rev. 2/12/2024

REGOLAMENTO GENERALE INTERNO DELLA

Casa di Riposo/RSA/ Diurni/ Nucleo Cure Intermedie Rev. 4

ART.1

Il presente Regolamento intende fissare le regole generali di convivenza dei Servizi dell’Azienda Speciale, i diritti e i doveri dei vari soggetti al fine di assicurare un’ospitalità confortevole, un clima affettivo che consenta agli anziani di trascorrere una vita comunitaria serena; agli operatori di svolgere adeguatamente il proprio lavoro, alle famiglie e agli utenti in genere di conoscere diritti e doveri per l’utilizzo dei servizi dell’Azienda Speciale “Regina Elena”.

ART.2

L’Azienda Speciale persegue l’integrazione massima del residente nel contesto socio-ambientale nel quale è inserito. A questo scopo opera in stretto raccordo con le altre strutture sociali del territorio e della città di Carrara.

In questo rapporto sono previste, nell’organizzazione della Struttura, la Casa di Riposo per anziani autosufficienti, la RSA per non autosufficienti e servizi sociali aperti alla popolazione quali:

- a) CENTRO DIURNO per gli anziani autosufficienti o parzialmente autosufficienti con programmi di tutela e di recupero degli stessi con ospitalità parziale;
- b) CENTRO DIURNO ALZHEIMER per gli anziani colpiti dal morbo di Alzheimer e inviati dalla ASLNORDOVEST in convenzione o (secondo disponibilità dei posti) accolti su richiesta della famiglia degli stessi;
- c) Nucleo per le “Cure Intermedie”;

Per i Centri Diurni e per il Nucleo “Cure Intermedie” valgono le regole generali dell’Azienda Speciale, salvo gli aspetti specifici che verranno previsti e approvati in apposito Regolamento.

ART.3

Oltre ad assicurare la continuità delle prestazioni a favore degli attuali residenti, le nuove ammissioni alla Casa di Riposo/ RSA e servizi correlati possono riguardare anziani di ambo i sessi che avanzino la relativa domanda secondo le norme previste dal Regolamento o approvate dal CDA o se inviati dai Servizi Sociali del Comune, secondo i protocolli e le procedure previste.

ART.4

E' prevista l'ammissione alla Casa di Riposo/ RSA di anziani coniugi, in possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione, compreso quello dell'età.

A costoro deve essere riservato un alloggio comune. L'Azienda Speciale che gestisce la Casa di Riposo/RSA in accordo con i Servizi Sociali del Comune di Carrara e quello di residenza del richiedente possono valutare la possibilità ed opportunità di consentire l'ammissione di coniugi in deroga alla norma sui requisiti di ammissibilità in considerazione di una effettiva eccezionalità del caso.

La Struttura potrà in circostanze particolari, offrire ospitalità ai familiari degli utenti, prevedendo la stessa retta per il soggiorno e prevedendo, per la sola mensa, il doppio di quanto previsto per gli utenti dei Centri Diurni di cui all'art. 2 del presente regolamento.

ART.5

Le ammissioni su indicazioni generali del CDA dell'Azienda Speciale vengono stabilite dal Direttore della stessa e per quanto di competenza in accordo con i Servizi Sociali del Comune o la USLNORDOVEST.

Per essere ospitati è necessario:

a) presentare domanda di ammissione su apposito modulo (se autosufficiente e senza compartecipazione)

o accedere attraverso la procedura prevista dai Servizi Sociali del Comune di Carrara nel caso di bisogno semplice o complesso oppure attraverso il Punto insieme della USL (se non autosufficienti) oppure l'ospedale secondo la procedura prevista dalla USLNORDOVEST (nel caso di accesso al Nucleo delle "Cure Intermedie).

b) aver raggiunto il limite di età previsto dalla legge per l'attribuzione della pensione di vecchiaia; salvo casi eccezionali con età inferiore, adeguatamente esaminati e concordati tra il Comune di residenza, i Servizi Sociali e la Struttura;

c) essere residente in un Comune dell'Azienda ex U.S.L 1 con assoluta priorità delle domande dei residenti del Comune di Carrara. Può essere esaminata a carattere di eccezionalità la possibilità di ospitare anziani provenienti da altre Aziende UU.SS.LL. per particolari motivi o quando si reputi opportuno favorire l'avvicinamento dell'interessato a propri parenti residenti nei Comuni dell'Azienda ex U.S.L. n.1 nell'intento di ricomporre i legami affettivi;

d) essere in possesso delle condizioni e dei documenti per l'ammissibilità richiesti dall'Azienda.

e) le ammissioni, in base ai posti resisi disponibili, possono essere per anziani autosufficienti e per quelli non autosufficienti.

L'Azienda Speciale si riserva di far effettuare un colloquio e/o una visita per valutare le condizioni di cui sopra alla propria equipe socio-sanitaria che opera all'interno della Casa di Riposo/RSA.

ART. 6

Ai residenti non autosufficienti vengono assicurate assistenza generica continuativa infermieristica, riabilitativa, medico-generica a cura dei Medici di famiglia e specialistica nei casi richiesti (a cura della ASLNORDOVEST).

Le domande devono essere corredate dalla documentazione richiesta dalla Direzione e firmate dall'interessato o da chi esercita la tutela o la potestà e accompagnate dal P.A.P.elaborato dall'U.V.M. Qualora il residente ammesso come autosufficiente diventi, nel corso dell'ospitalità, non autosufficiente, sarà richiesta la valutazione della non autosufficienza attraverso il Punto Insieme della ASLNORDOVEST .

ART.7

I controlli di cui agli articoli 5 e 6 debbono essere eseguiti presso le strutture abilitate della ex USL 1.

ART.8

La firma della domanda di ammissione implica l'accettazione di tutte le condizioni del presente regolamento e successive modifiche e/o dei Regolamenti specifici per i vari Servizi.

ART. 9

(RETTA)

Per le prestazioni di cui alla presente convenzione la Residenza riceverà una retta sociale secondo la tabella approvata dal CDA dell'Azienda Speciale e dal Comune, allegata alla Carta dei Servizi.

La Azienda ASLNORDOVEST, nei casi previsti, determina la quota sanitaria in base a quanto stabilito dalla Regione Toscana, con decorrenza fissata dalla Regione stessa, in relazione allo standard di assistenza alla persona, dei servizi infermieristici e di riabilitazione funzionale assicurati dalla struttura. Per i casi di compartecipazione del Comune o del pagamento della quota sanitaria della ASLNORDOVEST valgono i regolamenti degli stessi recepiti nelle Convenzioni e/o nei Contratti con l'Azienda Speciale.

Dal 1 gennaio 2017 per i nuovi ingressi con quota sanitaria si applicheranno le tariffe previste dalla Delibera Regionale sulla "libera scelta" e le modalità di fatturazione previste dalle deleghe date dai Comuni alla ASLNORDOVEST .

ART. 10

(Quota a carico del residente e familiari)

Al momento dell'impegnativa di ricovero si verifica altresì la competenza a sostenere l'onere della retta o totalmente da parte dell'interessato o della famiglia o la compartecipazione a diretto carico del Comune. La Residenza fatturerà gli aumenti retta ai residenti, secondo l'aumento della pensione, ed ai parenti, salvo eventuale conguaglio.

Al momento dell'ammissione i residenti e i parenti tenuti alla corresponsione della Retta devono fornire un impegno scritto al pagamento mensile preferibilmente tramite RID , in casi eccezionali con altri sistemi di pagamento (assegni, pos, ecc).

La quota a carico dei residenti e/o familiari sarà riscossa dalla Residenza previa fatturazione mensile entro il 10 del mese di competenza.

Trascorso detto termine, nel caso di mancato pagamento, dal 1° giorno del mese successivo verranno applicati gli interessi di mora ragguagliati al tasso ufficiale di sconto maggiorato di 3 punti.

Qualora la retta a carico dei soggetti di cui sopra non venisse corrisposta interamente entro due mesi dalla fatturazione potranno essere promosse le dimissioni del residente, salvo il recupero legale delle somme dovute maggiorate dei relativi interessi.

La Residenza non può richiedere agli interessati anticipazioni sulla quota a carico del Comune o gravanti sul fondo sia sociale che sanitario.

Non potranno essere considerate prestazioni da includere nel costo della retta e come tali non potranno essere imposte unilateralmente ai residenti o familiari con impegnativa separata, gli interventi sanitari e sociali facenti carico al servizio sanitario nazionale e ai servizi sociali del territorio.

In casi particolari, per garantire l'approvvigionamento dei farmaci di fascia C e per dar corso alle prescrizioni ritenute utili per la salute e per effettuare le spese ritenute utili per il benessere generale di ogni singolo residente, l'Ente anticiperà le somme necessarie, con la possibilità anche di usufruire del fondo Economale nel caso in cui le medesime siano urgenti, recuperando dette spese a carico del residente nella fatturazione mensile della Retta, salvo il caso degli indigenti. In questo caso l'Azienda Speciale farà fronte alle spese con il proprio bilancio.

ART. 11

(Quota Sanitaria)

La residenza in quanto operante anche come Residenza Sanitaria Assistenziale, presidio di assistenza

sociale, secondo la L.R. n.41/2005, la L.R. n.66/2008 e del D.P.G.R.T. n. 15/R del 2008 riceve direttamente dalla Azienda Sanitaria Locale competente, indicata nella impegnativa, la quota sanitaria stabilita per le persone non autosufficienti.

Relativamente a detta quota la Residenza non può richiedere anticipazioni all'utente, né ai parenti, né può rivalersi in alcun modo nei loro confronti in caso di ritardo o di mancato pagamento da parte dell'Azienda Sanitaria Locale che ha assunto l'impegno a corrisponderla.

La quota sanitaria viene corrisposta per i residenti non autosufficienti dal momento dell'ammissione nella struttura, a seguito di preventiva autorizzazione da parte della Azienda Sanitaria Locale di residenza dell'inabile al momento del ricovero; per coloro che diventano non autosufficienti dopo l'ammissione, la quota sanitaria viene corrisposta dalla data del suo riconoscimento da parte dell'U.V.M.

La Residenza provvede ad inviare mensilmente all'Azienda Sanitaria Locale competente la contabilità relativa alla quota sanitaria.

La Residenza compila, come da accordo regionale, la nota per i medici curanti dei soggetti non deambulanti e non assistibili al proprio domicilio identificati come residenti non autosufficienti, adottando le stesse modalità di cui sopra.

L'Azienda Sanitaria Locale interessata non corrisponde la quota Sanitaria alla Residenza nei giorni in cui l'anziano non autosufficiente è ricoverato in ospedale.

ART. 12

(Conservazione del posto)

La Residenza concede ad ogni residente n°30 (trenta) giorni all'anno di ferie o di congedo per motivi familiari, personali, soggiorni, ecc...; in detto periodo la retta di parte sociale è ridotta al 50%. Per assenze facoltative oltre il diritto citato permane l'obbligo della corresponsione intera della retta.

Per ricoveri ospedalieri la retta di parte sociale è ridotta del 20% sulla quota a carico del residente.

La retta di parte sociale sia per i giorni di ferie o congedo che per i ricoveri ospedalieri non viene ridotta per coloro che usufruiscono della compartecipazione del Comune.

In tutte le situazioni di cui sopra è garantito il mantenimento del posto.

ART. 13

Ogni ritardo nell'ingresso non esonera dal pagamento della retta, salvo rinuncia al posto da far pervenire all'Azienda Speciale entro 3 giorni dall'ammissione.

I residenti ammessi temporaneamente devono corrispondere la retta anticipatamente rispetto all'ammissione e ugualmente nei mesi di permanenza. In caso di rinuncia o di dimissioni anticipate, rispetto al periodo concordato, tale quota non è rimborsabile in parte o del tutto salvo che non sussistano validi e documentati motivi ad insindacabile giudizio dell'amministrazione.

ART. 14

L'ospitalità nella Casa di riposo/RSA ha di norma natura di vitalizio. In caso di disponibilità di posti e nel limite del 70% delle camere libere, percentuale comprensiva delle domande giacenti, l'Ente gestore può accogliere anziani per un periodo di soggiorno da uno a tre mesi, rinnovabili in casi eccezionali, a discrezione della Direzione.

ART. 15

Il residente, all'atto dell'ammissione, indica in una scheda personale, oltre ai propri dati anagrafici, nomi e indirizzi di familiari o conoscenti ai quali l'Azienda Speciale deve rivolgersi in caso di necessità.

ART. 16

Le spese di viaggio per recarsi dalla località di provenienza a quella in cui è situata la Residenza sono a carico dell'interessato o del Comune o dell'Azienda Sanitaria Locale che ha curato l'ammissione. Così ogni altro viaggio (escluso i trasporti sanitari convenzionati e forniti alla Asl) effettuato nel corso dell'ospitalità per qualsiasi scopo.

La fatturazione agli ospiti di queste prestazioni verrà fatta annualmente nel mese di dicembre secondo la tariffa applicata all'Azienda Speciale.

Gli altri servizi extra (parrucchiera o barbiere, bagno assistito, medicazioni o prestazioni sanitarie non convenzionate) per i residenti temporanei, gli ospiti delle Cure intermedie e gli ospiti del Diurno ordinario o del Diurno Alzheimer (nel caso di totale partecipazione dei familiari) sono a carico degli interessati secondo la Tabella allegata alla Carta dei Servizi.

Gli ospiti dei Diurni dovranno fornire gli eventuali presidi o ausili personali necessari (es. pannoloni, sacche da catetere etc.). Diversamente le spese sostenute dall'Azienda Speciale per tali extra saranno recuperate nella fattura mensile agli interessati.

ART. 17

Il residente della Casa di Riposo/RSA deve essere munito di corredo personale sufficiente. La dotazione e l'integrazione di indumenti personale, ove l'anziano non possa provvedere con i mezzi propri o con l'aiuto di congiunti, fanno carico all'Ente.

ART. 18

All'atto dell'ingresso al residente viene assegnato un alloggio secondo il criterio della proposta e della scelta tra le stanze ancora non occupate.

ART. 19

Non è prevista l'assegnazione di camere singole sulla base dell'anzianità, ma l'assegnazione dei diversi alloggi è disposta dall'equipe socio-sanitaria di volta in volta secondo le condizioni particolari e psico-fisiche del residente ricoverato o secondo le esigenze di funzionalità della struttura, a insindacabile giudizio della Direzione.

ART. 20

Il residente potrà nei limiti delle possibilità della Struttura e compatibilmente con le esigenze altrui:

- a) arredare le pareti con fotografie e quadri personali e sistemare propri soprammobili, con l'assenso della Direzione e degli eventuali compagni di stanza;
- b) usare proprio apparecchio radio e TV, purché non arrechi disturbo agli altri residenti;
- c) tenere vasi di fiori o piante sull'eventuale terrazza o balcone purché in numero non eccessivo e non ingombrante né costituenti pericolo per terzi;
- e) soggiornare liberamente nella stanza da letto ad esclusione dei periodi destinati alla pulizia del locale;
- f) arredare con qualche mobile di proprietà la stanza, previo esame di essi dal punto di vista igienico, della sicurezza e funzionale da parte della Direzione, ed impegno di rimozione qualora la Direzione lo ritenga opportuno;
- g) è fatto divieto assoluto di uso di fonti di calore nelle camere o di quant'altro possa essere ritenuto pericoloso e non in regola con le norme previste dalle vigenti leggi per le strutture comunitarie;
- h) la Struttura metterà a disposizione uno spazio per alloggiare vestiti di scorta, bagagli od altri effetti personali di proprietà del residente, che non sia possibile contenere nei mobili in dotazione della camera. Tale spazio sarà controllato e affidato alla custodia del Guardaroba o del Magazzino.

ART. 21

Il residente dovrà osservare l'ordine delle cose di sua proprietà, non tenere nella stanza da letto cibi e bevande , non tenere animali nell'osservanza delle norme igienico sanitarie delle strutture

comunitarie.

E' vietato fumare all'interno della Struttura in qualsivoglia ambiente. Il residente dovrà altresì rispettare il riposo dei compagni di stanza, ponendo attenzione a non far rumore e a non parlare a voce alta durante le ore considerate di riposo.

Anche nella sala da pranzo, durante le ore dei pasti, il residente dovrà fare attenzione a limitare tutti i rumori e a non parlare a voce alta. L'uso dei locali collettivi deve avvenire nel rispetto di quanto disposto dalla Direzione.

ART. 22

Il residente si impegna a :

- a) osservare le regole di igiene personale e dell'ambiente e vestirsi in modo conveniente;
- b) mantenere in buono stato l'alloggio, gli impianti e le apparecchiature che vi si trovano installate e ad adeguarsi alle richieste della Direzione al fine di garantirne la perfetta utilizzazione;
- c) segnalare l'eventuale cattivo funzionamento degli impianti e delle apparecchiature idrauliche ed elettriche dell'alloggio. E' vietata la riparazione o la manomissione da persone non autorizzate dalla Direzione;
- d) consentire al personale di servizio o a qualsiasi altra persona, incaricata dalla Direzione, di entrare nell'alloggio per provvedere a pulizie e riparazioni;
- e) è fatto divieto assoluto a tutti i residenti di tenere nell'alloggio alcun tipo di arma anche se munita di autorizzazione di Pubblica Sicurezza. Il residente dovrà consentire la visita della camera e di quanto in essa contenuto in qualsiasi momento su richiesta della Direzione.

ART. 23

Il residente è tenuto a risarcire all'Amministrazione i danni arrecati per propria incuria o trascuratezza.

ART. 24

Il residente dispone di una chiave del proprio armadio. La stessa dovrà essere consegnata al Coordinatore in caso di assenza prolungata dal soggiorno per qualsivoglia motivo.

ART. 25

E' fatto divieto di ospitare nel proprio alloggio, anche per una sola notte, persone estranee, qualunque sia il legame di parentela e di amicizia del residente.

Per garantire la riservatezza e il riposo degli ospiti e consentire di provvedere alla cura della persona non è consentito l'accesso alle camere da parte di estranei, qualunque sia il legame di parentela o di amicizia prima delle ore 10.00 e dopo le ore 19.00 .

ART. 26

Il residente all'atto dell'ingresso sceglie un posto in sala da pranzo tra quelli non occupati da altri. Egli cercherà di mantenerlo stabilmente, salvo cambiamenti dovuti ad esigenze varie e comunque nel rispetto della vita comunitaria.

ART. 27

L'Azienda Speciale assicura, gratuitamente ed in base a modalità fissate e con la frequenza concordata con la rappresentanza dei residenti, i seguenti servizi interni o esterni:

- a) servizio di lavanderia e guardaroba con stiratura e rammendo;
- b) servizio di barberia;

- c) servizio di parrucchiere per donna;
- d) assistenza sanitaria generica;
- e) assistenza sanitaria specialistica su richiesta del Medico curante;
- f) servizio sociale;
- g) servizio dietetico;
- h) servizio religioso;
- i) servizi per le attività di tempo libero: (biblioteca, TV e radio, riviste, giornali.....);
 - l) servizio pedicure (per i residenti con frequenza bimestrale);
- m) servizio di animazione
- n) servizio di terapia fisica riabilitativa

ART. 28

Gli anziani residenti nella Casa di Riposo/RSA fruiscono delle normali prestazioni organizzate sul territorio e derivanti dal servizio sanitario nazionale e dalla convenzione unica con i medici. Ciascun anziano fa la scelta del proprio medico.

ART. 29

L'Azienda Speciale deve promuovere ogni rapporto con l'organizzazione di attività preventiva e riabilitativa per anziani, attuata attraverso i presidi del territorio (strutture del servizio socio-sanitario di base).

ART. 30

La Struttura mette a disposizione dei medici di fiducia dei residenti interni il proprio ambulatorio. Affida le prestazioni di carattere infermieristico al personale, abilitato ai termini di legge, dell'organico interno e ad operatori specializzati in libera professione .

ART. 31

Il personale infermieristico è tenuto a :

- chiamare in caso di necessità il medico del residente;
- prestare all'ammalato, su prescrizione del medico, le cure necessarie;
- interessarsi per la provvista, la distribuzione e la somministrazione dei medicinali ordinati dal medico;
- predisporre eventuali visite programmate in ospedale o in Strutture ambulatoriali coinvolgendo la famiglia, che è tenuta a provvedere alla prenotazione al CUP , organizzare il trasporto e all'accompagnamento dell'ospite, coordinandosi e dandone informazione alla Coordinatrice infermieristica o suo delegato; nel caso in cui i familiari fossero impossibilitati ad accompagnare il loro congiunto alla visita, l'ospite verrà accompagnato da personale incaricato dalla Struttura e i costi saranno addebitati nella fattura del mese successivo.
- interessarsi affinché l'ammalato segua la dieta prescritta dal medico;
- provvedere a chiamare il 118 in caso di urgenza .

ART. 32

Considerando che il ricovero in ospedale viene effettuato per un particolare stato di salute dell'anziano, su ordine del medico personale o di altro sanitario che si sia trovato nella necessità di visitarlo, vengono fissati alcuni criteri di massima per effettuare il **trasporto all'ospedale**. Questo avviene per mezzo di autoambulanza pubblica o mezzo abilitato dell'Azienda Speciale. Nel caso di intervento del 118 con medico a bordo l'ospite sarà condotto nel presidio ospedaliero direttamente accompagnato dal medico e dai militi del 118, ai quali verrà consegnata dall'infermiere in turno la Cartella Individuale dell'Ospite (C.I.O.). Dal momento che in questa situazione non è consentito da parte di altro personale salire sull'ambulanza e accompagnare l'ospite, gli infermieri terranno il contatto con il Pronto Soccorso e i familiari per via telefonica. In tutti gli altri casi l'ospite sarà

accompagnato da un operatore dell' Azienda Speciale, che resterà in Ospedale il tempo minimo necessario per consentire ai familiari di raggiungere l'ospedale o, nel caso che i familiari non possano arrivare, sino al completamento della pratica del triage. L'operatore dell'Ente (dipendente della stessa o da una delle Cooperative di servizio) è preventivamente autorizzato dalla Direzione a salire sui mezzi di soccorso e/o sui mezzi dell' Azienda Speciale o ad utilizzare il proprio mezzo per raggiungere l'ospedale e tornare in Struttura. Il Coordinatore di Struttura o la Coordinatrice infermieristica o l'infermiere (in caso di assenza dei primi due) determinerà la scelta dell'accompagnatore sulla base della migliore disponibilità. Durante il ricovero in ospedale dell'ospite la Struttura deve assicurare un contatto periodico con lo stesso allo scopo di realizzare la continuità del rapporto affettivo instaurato e consentire il recapito dei capi di biancheria puliti e il ritiro di quelli sporchi.

ART. 33

Il vitto è a carattere familiare. Il menù giornaliero viene predisposto annualmente (uno per il periodo primavera/estate e uno per il periodo autunno/inverno) dalla Struttura in collaborazione con la rappresentanza dei residenti e con la consulenza di un esperto (medico o dietologo). In particolare viene adottata la Tabella Dietetica per le RSA validata dalla USLNORDOVEST.

ART. 34

Le diete particolari dovranno essere giustificate da apposita prescrizione del medico curante.

ART. 35

La colazione, il pranzo e la cena sono serviti in sala da pranzo entro gli orari fissati e resi noti con avvisi affissi nelle bacheche della Struttura. In casi particolari può essere autorizzato il servizio dei pasti in stanza.

ART. 36

Il residente gode della massima libertà, salvo limitazioni imposte dallo stato di salute. Tali limitazioni sono di competenza del medico curante.

ART. 37

Il residente può entrare e uscire ad ogni ora e ricevere visite dalle 10 alle 19 evitando solo di recare disturbo agli altri residenti, specialmente nelle ore di riposo.

Gli ospiti non autosufficienti possono uscire dalla Struttura accompagnati da familiari o delegati soltanto con autorizzazione .

Permessi straordinari potranno essere concessi dalla Direzione per iscritto in particolari occasioni.

ART. 38

Il residente deve osservare il silenzio negli orari regolamentati. Nell'uso autorizzato di apparecchi radio e televisivi personali i residenti devono osservare le regole della cortesia, e utilizzare in camera l'utilizzo di cuffie personali.

ART. 39

Il residente può disdettare l'alloggio con il preavviso di 15 gg. a mezzo raccomandata da inviare per conoscenza anche al Comune o alla ASL nel caso in cui questi abbiano assunto l'impegnativa dell'ammissione.

ART. 40

Il Direttore può allontanare il residente con provvedimento di urgenza qualora questi:

- a) tenga una condotta incompatibile con la vita comunitaria;
- b) commetta gravi infrazioni del regolamento interno.

c) dopo il secondo richiamo verbale per comportamenti scorretti nei confronti degli altri ospiti, degli operatori o in caso di denigrazione dei Servizi della Struttura.

In questo caso il Direttore comunica ai Servizi territoriali i motivi della dimissione d'urgenza.

Trasmette inoltre all'ospite interessato la comunicazione motivata della dimissione e concede un tempo minimo per trasferirsi al nuovo domicilio.

Negli altri casi in cui sia necessaria la dimissione concorda la data con i Servizi territoriali e comunica con adeguato preavviso all'ospite e/o la famiglia o rappresentante legale la data stessa delle dimissioni.

Se lo ritiene opportuno, circa il provvedimento, il Direttore può ascoltare il parere della rappresentanza dei residenti.

Nei casi di dimissioni concordate il Comune o la ASL NORDOVEST che hanno richiesto l'ammissione si impegnano a trovare una adeguata sistemazione al residente nel caso di assenza di parenti di primo grado e/o qualora non siano state previste precedenti soluzioni con il Comune o la ASL NORDOVEST di residenza al momento del ricovero o nel caso di assoluta mancanza di autonomia economica o presenza di gravi problemi di carattere sociale.

ART. 41

In caso di decesso del residente, i parenti dovranno mettere la Struttura nelle condizioni di poter assegnare gli effetti personali e quant'altro di proprietà del defunto agli aventi diritto, che abbiano presentato tutta la documentazione necessaria alla loro individuazione.

Trascorso un mese dal decesso gli effetti personali non ritirati (escluso somme di denaro e oggetti preziosi) del defunto, saranno distrutti.

Eventuali somme di denaro degli ospiti, lasciate in deposito, e rivendicate entro un anno dai legittimi eredi saranno consegnate agli stessi dopo il pagamento di eventuali debiti di retta degli interessati.

Le spese del funerale saranno a carico degli eredi e se questi non esistono, per i nullatenenti provvederà il Comune. Per coloro che, non avendo familiari di primo grado, avevano somme in deposito presso l'Azienda Speciale, la stessa provvederà con le somme di denaro disponibili sia per il funerale che per una tomba dignitosa. Le eventuali somme che dovessero rimanere, in assenza di eredi che possano, entro un anno dal decesso, rivendicarle, le stesse saranno da considerarsi quale lasciti a favore dell'Azienda Speciale. Per quanto riguarda i beni immobili di ospiti deceduti senza eredi valgono le disposizioni di legge e i Regolamenti Comunali per quanto di competenza.

Per gli ospiti non a carico totale o parziale del Comune, senza parenti di primo grado ma che, alla loro morte, abbiano lasciato debiti nei confronti dell'Azienda Speciale, in riferimento alla retta per i periodi trascorsi in RSA, l'Ente stessa si attiverà per la rivalsa, nei termini di legge, su eventuali beni immobili di proprietà degli stessi.

ART. 42

I rapporti fra il personale della Struttura e i residenti dovranno essere improntati al massimo reciproco rispetto e svolgersi in un clima di serena e cordiale collaborazione.

ART. 43

E' vietata qualunque diversità di trattamento fra i residenti e non sono ammesse mance, compensi o regali di alcun genere al personale da parte dei residenti o dei loro congiunti.

Eventuali reclami inerenti ai servizi o al personale addetto devono essere presentati direttamente al responsabile Referente della Qualità o all'URP, come indicato nella Carta dei Servizi.

ART. 44

Il residente è libero di organizzare la propria giornata nel modo che ritiene più opportuno, occupando il tempo libero in attività ricreative, culturali e occupazionali, spontaneamente scelte.

Allo scopo il personale della Struttura si renderà animatore di iniziative, utilizzando le attrezzature

all'uopo predisposte. Le varie attività saranno svolte nei locali a ciò destinati.

A questo riguardo i residenti devono godere di spazi comunitari adeguati, nei quali sia consentito il movimento senza distinzione di sesso o categoria. Il residente cioè può frequentare liberamente in qualsiasi ora del giorno gli ambienti messi a disposizione (sala di soggiorno, biblioteca, locali per attività occupazionali, punto ristoro, giardino.....). Potranno essere stabilite altresì norme per la partecipazione allo svolgimento dei servizi permanenti da parte degli anziani residenti ed esterni che si dichiarino disponibili, a semplice titolo di volontariato, da applicarsi in tali attività.

I Residenti autosufficienti possono collaborare ai piccoli servizi domestici, alla manutenzione dei giardini e della Residenza in genere, agli spostamenti dei conviventi, alla preparazione degli ambienti sotto la supervisione di uno degli operatori in turno. Non è invece consentito l'accesso degli ospiti alle cucine e il trattamento delle suppellettili e del cibo, in quanto sottoposto alle normative dell'HACCP e dell'Accreditamento.

ART. 45

La Direzione declina ogni responsabilità se al momento dell'ingresso non sono consegnati valori e contanti.

I depositi sono conservati nella cassaforte dell'Ufficio Amministrativo. Il denaro appena possibile viene depositato nel Conto Bancario dell'Azienda Speciale, con contabilità e registrazione separata. Anche del denaro e dei vari movimenti si fa apposita registrazione sia nel programma informatico che in documento cartaceo.

Per quanto riguarda l'uso del telefono per telefonare all'esterno e ricevere telefonate, gli ospiti possono usufruire o del cellulare personale o del telefono comune posto ad ogni piano.

Per quanto riguarda la posta degli ospiti in arrivo o in partenza, la stessa viene smaltita giornalmente dall'impiegato dell'Ufficio Amministrativo che la consegna all'interessato/a o all'operatore del piano per la consegna o al familiare, nel caso l'ospite sia non autosufficiente.

ART. 46

Il personale deve essere adeguato al numero dei residenti in maniera da consentire il buon funzionamento dei servizi. Il personale è tenuto a portare l'uniforme di lavoro che l'Amministrazione ha indicato per i servizi.

ART. 47

La Casa di Risposo/RSA e i servizi collegati sono gestiti dall'Azienda Speciale. Questa affida al proprio Direttore il compito di sovrintendere al funzionamento dei servizi e del personale, e di curare il collegamento di tipo tecnico amministrativo con le altre realtà territoriali.

Il Direttore coordina l'attività sociale e amministrativa dell'Ente in collaborazione con gli uffici comunali preposti.

La Direzione indice periodicamente (di norma ogni quattro mesi) assemblee dei residenti e del personale per discutere i problemi di funzionamento della Struttura.

ART. 48

E' costituito un Comitato in rappresentanza dei parenti degli anziani residenti nella struttura, possibilmente delle varie tipologie, con elezione dei 3 membri in un'apposita assemblea, in base ai voti ottenuti.

Tale Comitato, che avrà durata biennale, ha il compito di verificare l'andamento del servizio erogato dalla struttura, proponendo suggerimenti alla Direzione e al Consiglio di Amministrazione.

ART. 49

E' costituita la rappresentanza dei residenti con lo scopo di:

- realizzare la partecipazione e la collaborazione dei residenti nella gestione sociale dei servizi;
- fornire suggerimenti e proposte per la migliore realizzazione dei programmi;

- collaborare con la Direzione, con i residenti e con il personale, al fine di stabilire rapporti di solidarietà, amicizia e reciproca comprensione.

Essa si compone di tre membri effettivi e tre membri supplenti eletti ogni due anni dall'assemblea dei residenti.

ART. 50

I rapporti amministrativi con eventuali curatori o tutori legali degli ospiti dell'Azienda Speciale seguono le stesse procedure previste per gli ospiti stessi, in quanto curatori e tutori legali subentrano a pieno titolo ai loro assistiti nei negozi e negli adempimenti in essere con la Struttura o nei rapporti necessari per la cura e l'assistenza degli stessi.

ART. 51

Le procedure amministrative dei programmi informatici della Struttura e i compiti assegnati ai Coordinatori garantiscono i collegamenti operativi funzionali tra i servizi tecnico-amministrativi e i servizi assistenziali interni.

ART. 52

L'acquisizione del consenso informato nei casi previsti (prestazioni mediche, contenzione, nutrizione forzata etc...) avviene secondo le procedure previste dalla legge e quelle interne previste dalla Carta dei Servizi, del Regolamento Generale Interno e degli ordini di servizio emessi dalla Direzione.

N.B.: Il presente Regolamento è soggetto a Revisioni periodiche consultabili nella bacheca dell'Accreditamento posta alla parete degli Uffici Amministrativi o nel sito Web dell'Azienda Speciale.